



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO MONOPOLI

Largo Fontanelle, 12/A - 70043 - MONOPOLI (BA) - Tel. 080 9303105
<http://www.guardiacostiera.gov.it/monopoli/Pages/ordinanze.aspx> - e-mail: cp-monopoli@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 46/2018

“POSIZIONAMENTO PRESEPE SU FONDALE”

Località: Acque prospicienti Cala Incina – Polignano a Mare (BA)

Il Tenente di Vascello (CP) Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Monopoli:

- VISTA** l'istanza datata 03.12.2018 ed assunta al protocollo di questo Ufficio in pari data al nr. 012627, presentata dal Sig. Francesco VAVALLO, nato a Mola di Bari il 14.05.1976 ed ivi residente in Via O. Martinelli 64, intesa ad ottenere l'autorizzazione per le operazioni di posizionamento del presepe Natalizio removibile nelle acque marine di Polignano a Mare (BA) in località Cala Incina e per la successiva rimozione dello stesso.
- VISTA** l'autorizzazione n. 36/07/12/2018 rilasciata dal Comune di Polignano a Mare (BA);
- VISTA** la propria ordinanza n. 08/2017 in data 22.05.2017 che disciplina le attività subacquee nelle acque del Circondario marittimo di Monopoli;
- CONSIDERATO** necessario garantire il regolare svolgimento dell'attività in parola ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

a cura degli interessati in preambolo indicati, tra l'8 ed il 23 dicembre 2018, si svolgeranno le operazioni di posizionamento di un presepe natalizio removibile nelle acque prospicienti località Cala Incina del Comune di Polignano a Mare (BA) – Grotta della Madonnina - su un fondale sabbioso ad una profondità di metri 13 circa, precisamente nel punto di coordinate aventi Lat. 40°58'49" N – Long. 017°15'35" E.

La rimozione del suddetto presepe si terrà invece tra il 13 ed il 27 gennaio 2019.
Le operazioni di posizionamento e rimozione del presepe avverranno in compatibilità con le condizioni meteo marine favorevoli.

ORDINA

Ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare

Art. 1 - Nel periodo compreso tra il 08.12.2018 ed il 27.01.2019, sul fondale di cui al rende noto sarà mantenuto il posizionamento di un presepe natalizio. Lo specchio acqueo sovrastante, avente centro nel punto di coordinate sopra detto, per un raggio di 100 (cento) metri, è interdetto alla navigazione, all'ancoraggio, alla pesca, comunque effettuata, nonché ad ogni altra attività, subacquea o di superficie, potenzialmente dannosa per l'installazione.

Art. 2 – Le operazioni di posizionamento e rimozione dell'installazione dovranno avvenire a mezzo di unità navale idonea ed in regola con la prescritta normativa di sicurezza, in condizioni meteo marine assicurate.

Il personale impiegato dovrà essere in possesso delle necessarie abilitazioni e l'unità navale dovrà rispettare le pertinenti norme del Regolamento internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72: ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085) e del C.I.S.;

Art. 3 - Non sono soggette al divieto di cui all' articolo precedente:

- l'unità facente capo all'organizzatore in servizio di assistenza al personale subacqueo impegnato nel posizionamento e nella successiva rimozione del presepe;
- le unità della Guardia costiera, delle forze di Polizia, nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all'interno della zona di mare di cui al "Rende Noto" sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico o via VHF (recapito **1530** per le situazioni di emergenza).

Art. 4 - La presente ordinanza, emanata agli esclusivi fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, non esime gli Organizzatori, nella persona del proprio presidente, organizzatore della manifestazione in questione, dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività poste in essere.

L'Autorità marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o terzi, dalle attività svolte ed anche, qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.

La citata associazione, pertanto, sarà ritenuta direttamente responsabile civilmente di tutti i danni che dovessero derivare a persone e/o cose in dipendenza dell'attività di cui trattasi.

Art. 5 – I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- b) ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri una fattispecie diversa, o un reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.monopoli.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Monopoli, lì 12.12.2018

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Matteo ORSOLINI

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art. 21)